

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 1 DEL 11.01.2023

Ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Sezione V - n. 3366/2015, nel giudizio promosso dai sigg.ri Boccadamo Guido e Limonciello Maria, contro il Comune di Napoli. *(Acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 della quota di proprietà nella misura di 855,87/1000 dell'immobile censito al catasto terreni del Comune di Napoliparticella n. 201, Foglio 145, di mq 479)*



IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la sentenza n. 3366/2015, del TAR Campania - Napoli, al fine di dare adempimento agli obblighi ivi disposti e quindi, in sostituzione del Comune di Napoli, a *“restituire il fondo ai legittimi proprietari (fatta salva la possibilità dell'amministrazione di esercitare, ricorrendone i presupposti, il potere di acquisizione sanante dicui all'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)*;

PREMESSO che:

- il Comune di Napoli, al fine di realizzare un parco pubblico nell'area compresa tra la fascia portuale e via Amerigo Vespucci, con Delibera di Consiglio Comunale n. 170 del 02 giugno 1997, individuava l'area destinata alla realizzazione del parco della Marinella;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 258 del 13 ottobre 1998 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco di quartiere nell'area compresa tra la recinzione portuale a sud, via A. Vespucci a nord e dall'incrocio con Corso Garibaldi fino a piazzetta Duca degli Abruzzi (ex mercato ittico);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 282 del 03 agosto 1999 veniva approvato il progetto, sotto l'aspetto di variante urbanistica, del parco della Marinella e si dava atto che, l'approvazione, costituiva dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
- il fondo identificato in catasto terreni del Comune di Napoli alla partita n. 292959, foglio 145, part.IIa 201, superficie mq. 479, di proprietà Boccadamo Guido ed altri, veniva interessato:
 - dal decreto di occupazione d'urgenza n. 2401 del 20 novembre 2000, emesso da Sindaco di Napoli;
 - dal verbale di stato di consistenza e di presa di possesso del 18 dicembre 2000, sottoscritto dai Sig. Claudio Nasti e Luigi Papini in qualità di Delegati del Sindaco di Napoli, dal Sig. Vincenzo Longobardi per il servizio Patrimonio del Comune di Napoli, dal Sig. Boccadamo Guido nella qualità di comproprietario e dal Sig. Antonio Lombardi nella qualità di figlio della comproprietaria Maria Limonciello;
- all'occupazione di urgenza non faceva seguito l'adozione del decreto di esproprio né la stipula di un atto di cessione volontaria;
- con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 24 gennaio 2003, veniva riapprovato il progetto per la realizzazione del parco della Marinella e rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- l'acquisizione delle aree destinate al parco, pari a circa 30mila mq, è risultata molto complessa. Solo nel 2014, giusta delibera di Giunta Comunale n. 579 del 08 agosto 2014, gran parte dell'area, di proprietà del Demanio dello Stato, veniva acquisita al patrimonio comunale. La restante parte è costituita da diverse piccole particelle inserite nel più ampio contesto dell'area demaniale: alcune di esse sono state trasferite al Comune di Napoli con contratti di cessione volontaria (rep. n. 86173 e 86174 del 19 dicembre 2017), mentre le restanti particelle catastali, sebbene alcune di fatto occupate per l'esecuzione delle opere, ad oggi risultano ancora in capo ai privati;
- con atto notificato in data 29 dicembre 2014, il Sig. Guido Boccadamo e la Sig.ra Maria Limonciello, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Napolitano chiedevano al Comune di Napoli la restituzione della particella di terreno in questione nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per effetto della illegittima occupazione del fondo;
- per tale reiterato inadempimento il Comune di Napoli, con ricorso numero di registro generale 1023/2015, presso il T.A.R. Regionale della Campania – Napoli – Sezione V – veniva tratto in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza tendente alla restituzione del fondo, da parte dei proprietari Boccadamo Guido e Limonciello Maria;

PRESO ATTO quindi, per quanto disposto dalla richiamata Sentenza del T.A.R. Regionale della Campania – Napoli – Sezione V – n. 3366/2015, depositata in data 25/06/2015, R.G. 1023/2015, di dover procedere in ordine a: *“restituire il fondo ai legittimi proprietari (fatta salva la possibilità dell'amministrazione di esercitare, ricorrendone i presupposti, il potere di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)*;

CONSIDERATO che:

- sin dalla data di incarico e di cui al provvedimento del Sig. Prefetto di Napoli, prot. n. 175330 del 23

giugno 2020, e giusto verbale di insediamento del 29 luglio 2020 si sono avuti diversi incontri, con la parte ricorrente Boccadamo Guido e Limonciello Maria e per essa l'Avv. Andrea Napolitano, al fine di poter addivenire ad un accordo transattivo ma senza esito, tant'è che da ultimo, con verbale del 27 aprile 2022 se ne dà atto definitivamente;

- la consistenza del fondo immobiliare sito alla via Amerigo Vespucci, per effetto della realizzazione dell'intervento attuato dal Comune di Napoli ha subito una irreversibile trasformazione per scopi di pubblica utilità, le cui attività, iniziate nell'anno 2000, sono ancora in corso di esecuzione da parte del Comune di Napoli;
- con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02 maggio 2019 veniva approvato il Piano Operativo della Città di Napoli contenente le "schede di progetto di investimento" da candidare al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021. Tra gli interventi individuati ed approvati dal Comune di Napoli è compreso quello relativo alla scheda NA.b.2.PA.1 finalizzato al completamento dell'iter di acquisizione delle particelle di proprietà privata per un importo di € 1.700.000,00, nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione del Parco della Marinella" (dell'importo complessivo di €5.700.000,00) cofinanziato con Patto per Napoli FSC 2014 – 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29 novembre 2019 è stata approvata la variazione del DUP e del Bilancio di previsione 2019/2021, con l'inserimento dell'intero parco progetti finanziabili a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, tra cui l'intervento di cui alla citata scheda NA.b.2.PA.1 "Riqualificazione del Parco della Marinella" per l'importo di € 1.700.000,00;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 22 giugno 2020 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 160 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto l'acquisizione al patrimonio comunale di alcune aree residuali di proprietà privata per la realizzazione del Parco della Marinella. Con la suddetta proposta di G.C n. 160/2020, il Comune di Napoli confermava l'interesse pubblico alla realizzazione del Parco della Marinella e deliberava l'acquisizione al patrimonio comunale, mediante la procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropri, delle residuali aree di proprietà private (tra cui la part.lla n. 201, Foglio 145, di mq 479), dichiarando la persistenza delle ragioni di pubblico interesse che ne avevano determinato l'occupazione di fatto e la pubblica utilità;
- sussistono e permangono, pertanto rilevanti e preminenti finalità di pubblico interesse all'acquisizione del suddetto immobile al patrimonio del Comune di Napoli, essendo la particella vincolata, in esecuzione alla sopracitata delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22 giugno 2020;
- permane la connotazione pubblicistica dell'attuale destinazione dell'area espropriata, preordinata a garantire una complessiva riqualificazione dell'area e restituire alla comunità un polmone verde, sottraendolo all'inarrestabile degrado che il sito subirebbe qualora l'opera non venisse portata a termine e che, ad oggi, sono in corso i relativi lavori, giusto contratto di appalto rep. n. 8618 del 11 gennaio 2018;
- in base all'art. 42/bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001 l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito – allorché la sua utilizzazione risponda a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento – al suo patrimonio indisponibile con risarcimento dei danni al legittimo proprietario calcolato secondo i criteri del medesimo articolo;
- in ogni caso la P.A. deve attuare tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse;
- nella fattispecie di che trattasi è attuale e preminente l'interesse al mantenimento dell'opera pubblica in corso di esecuzione, consistente nella realizzazione di un parco pubblico di quartiere nell'area compresa tra la recinzione portuale a sud, via A. Vespucci a nord e dall'incrocio con Corso Garibaldi fino a piazzetta Duca degli Abruzzi (ex mercato ittico);
- ricorrono tutti i presupposti che, ai sensi dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001, così come introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, successivamente convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, legittimano l'acquisizione dell'area (foglio 145 particella 201 di 479 mq) al patrimonio del Comune di Napoli per scopi di preminente interesse pubblico;
- in data 12 maggio 2022 veniva pubblicato, all'albo pretorio del Comune di Napoli, il provvedimento del Commissario ad acta n. 05 del 12 maggio 2020 con il quale è stato reso noto l'avvio al procedimento di acquisizione sanante dell'area in argomento (fl. 145 p.lla 201 estensione 479 mq) destinata a parco

pubblico, denominato “Parco della Marinella”;

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 374479 del 12 maggio 2022) per l’acquisizione dei terreni - ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 - in esecuzione della sentenza in oggetto, l’avvocato di parte Andrea Napolitano ha rappresentato, con nota del 30 maggio 2022, che la stima all’attualità del valore di mercato della particella 201 di mq. 479, fornita dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, risultava, a suo parere, del tutto erronea;
- nel merito, lo scrivente Commissario ad acta, recependo la comunicazione inviata, al fine di procedere con il provvedimento di acquisizione o, qualora necessario, procedere con una rideterminazione del valore di mercato della particella 201, ha richiesto, con nota prot. n. 12987 del 13 luglio 2022, agli uffici parti interessate, ciascuna per le proprie competenze, di verificare l’esistenza di qualsiasi atto, documento, richiesta di sanatoria, autorizzazione o provvedimento depositato o emesso come titolo autorizzativo per l’esecuzione delle opere censite nel corso del sopralluogo del 18 dicembre 2000 e descritte nel relativo verbale di stato di consistenza e di presa di possesso redatto in pari data. Con la suddetta nota, si rappresentava, inoltre, l’urgenza nonché la necessità di dare riscontro alla richiesta avanzata con la trasmissione del risultato della ricerca eseguita nell’archivio degli atti amministrativi, anche con esito negativo, entro il termine di 30 giorni;
- in riscontro alla suddetta richiesta sono pervenute, via PEC, due comunicazioni. La prima, inviata dall’Avv. Andrea Napolitano (assegnata con protocollo n. 15917 del 07 settembre 2022), formulando la seguente richiesta: “Essendo ampiamente decorso il termine concesso dallo stesso Commissario con la nota prot. 12987/2022, si chiede di provvedere con la dovuta urgenza all’adozione dei provvedimenti, come da incarico ricevuto con sentenza TAR Campania 3366/2015”. La seconda PEC, inviata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, in data 30 settembre 2022 prot. n. 176755, con la quale si rappresenta, in riferimento alle richieste formulate (nota n. 12987 del 13/07/2022), che l’Agenzia, non essendo preposta all’attività edilizia, non dispone di archivi dei titoli abilitativi/autorizzativi che regolano la costruzione dei fabbricati sul territorio comunale. Inoltre, in riferimento ai servizi estimativi forniti, la stessa, è intervenuta nella qualità di consulente tecnico, nell’ambito di applicazione dell’accordo di collaborazione perfezionatosi tra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Napoli;
- lo scrivente Commissario ad acta, quindi, ha proseguito le attività per l’acquisizione della particella di terreno, al patrimonio del Comune di Napoli, procedendo con il calcolo dell’indennità da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 38 comma 2 T.U. espropri che recita: *qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente;*
- nel caso in esame quindi, ad oggi, non avendo acquisito alcun titolo autorizzativo dei manufatti esistenti alla data del verbale di consistenza e di presa di possesso della particella 201, foglio 145 di 479 mq, ai fini del calcolo dell’indennità da corrispondere si è tenuto conto della sola area di sedime.

RILEVATO quindi che:

- l’occupazione dell’appezzamento di terreno censito al catasto del Comune di Napoli alla partita n.292959, foglio 145, part.lla 201, superficie mq. 479, di proprietà Boccadamo Guido ed altri, è divenuta irreversibile a seguito della realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi;
- il presente atto adottato ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili in quanto necessita, dopo la liquidazione delle indennità risarcitorie dovute, della formalizzazione dell’atto di trasferimento della proprietà in testa al Comune di Napoli e la successiva registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il catasto, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

PRESO ATTO che:

- per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 42 bis T.U. occorre tener presente:
 - data di presa di possesso del bene;
 - valore venale del bene;
 - quota di possesso proprietà;

VISTI il decreto di occupazione d’urgenza n. 2401 del 20 novembre 2000 ed il verbale di stato di consistenza e di presa di possesso del 18 dicembre 2000;

VISTA la stima all'attualità del valore di mercato di alcune aree ubicate in Napoli, tra via Amerigo Vespucci, calata della Marinella e via Ponte della Maddalena, redatta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, in data 18 marzo 2022, con la quale è stato determinato il valore da attribuire alla particella di terreno occupata dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione del Parco della Marinella;

CONSIDERATO che nella relazione sullo stato di avanzamento delle procedure relative all'acquisizione delle aree residuali di proprietà privata per la realizzazione del Parco della Marinella redatta dal Servizio Verde della Città – Area Ambiente – in data 18 maggio 2020, allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2020, vengono riportate le quote di proprietà (desunte dalla relazione ipocatastale ventennale redatta dal notaio Francesca Oliviero, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con prot. n.943996 in data 05 dicembre 2017) della particella 201 in argomento, così distinte:

proprietà della particella 201

- per 855,87/1000 eredi Boccadamo, Limonciello e Lombardi;
- per 67,70/1000 eredi Caserta;
- per 76,43/1000 eredi Pinto.

RITENUTO pertanto di confermare e determinare il valore economico dovuto ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nei singoli valori sottoindicati:

a) Pregiudizio Patrimoniale =	€ 70.951,62
b) Risarcimento per l'occupazione illegittima =	€ 69.264,72
c) Pregiudizio non patrimoniale =	€ 7.095,16
TOTALE RISARCIMENTO CALCOLATO =	€ 147.311,50

nello specifico:

a) CALCOLO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE (ex art. 42 bis)

Visto il comma 3 dell'art. 42 bis "*Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.*". CALCOLO DEL VALORE VENALE - il bene oggetto di valutazione è ubicato in Napoli e identificato in catasto alla partita n. 292959, foglio 145, part.lla 201, superficie mq. 479, di proprietà Boccadamo Guido ed altri. Dal certificato di destinazione urbanistica, fornito dal Comune all'Agenzia Entrate per la stima del valore di mercato, si desume che l'area, nella quale ricade la particella in argomento, risulta sottoposta alle disposizioni dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera a) territori costieri compresi in una fascia di 300 mt dalla linea di battigia e che, nell'ambito della Variante generale al P.R.G. del Comune di Napoli, approvata con DPGRC n.323 dell'11 giugno 2004 (BURC n. 29 del 14 giugno 2004), ricade nella zona "A – Insediamenti di interesse storico" disciplinata dall'articolo 26 delle norme tecniche di attuazione, nonché rientra tra le attrezzature di quartiere, normate dall'articolo 56, come immobili reperiti da destinare a spazi pubblici.

pertanto:

visto il valore €/mq:

$v1 = (\text{valore unitario della piena proprietà}) = \text{€/mq } 173,00$ (stimato dall'Agenzia Entrate)

vista la superficie della particella:

$s1 = (\text{superficie particella 201}) = \text{mq } 479$

si procede al calcolo del valore venale:

$Vv = (\text{valore venale particella 201}) = v1 \times s1 = \text{€/mq } 173,00 \times \text{mq } 479 = \text{€ } 82.867,00$

quindi: $Vv = \text{€ } 82.900,00$ (Valore di mercato arrotondato)

vista la quota di proprietà: $p = 855,87/1000$

$Vvp = Vv \times p = \text{€ } 82.900,00 \times 855,87/1000 = \text{€ } 70.951,62$

PREGIUDIZIO PATRIMONIALE = VALORE VENALE = € 70.951,62

b) CALCOLO RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Visto il comma 3 dell'art. 42 bis "*Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma*".

Visto il verbale di stato di consistenza e di presa di possesso del 18 dicembre 2000.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22 giugno 2020.

Atteso che il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima va calcolato per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di conferma d'interesse pubblico, di cui alla delibera Consiglio Comunale n. 1/2020, quindi:

- dal 18 dicembre 2000 e fino al 22 giugno 2020 = 7.126 giorni;

Risarcimento per l'occupazione illegittima = $V_{vp} \times 5\%$ annuo dal 18 dicembre 2000

$V_{vp} = € 70.951,62$

Interesse annuo = $V_{vp} \times 5\% = € 70.951,62 \times 0,05 = € 3.547,58$

Interessi dovuti = $€ 3.547,58 : 365 = € 9,72 \times 7.126^* = € 69.264,72$

RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA = € 69.264,72

(* calcolo giorni effettuato al 22 giugno 2020 – data della delibera di C.C. n. 1/2020 che approva la delibera di G.C. n. 160/2020)

c) **CALCOLO PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE (ex art. 42 bis)**

Visto il comma 1 dell'art. 42 bis "*Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.*" quindi:

$V_v = € 82.900,00$ = (Valore di mercato arrotondato)

vista la quota di proprietà: $p = 855,87/1000$

Calcolo indennizzo = $V_v \times p \times 10\% = € 82.900,00 \times 855,87/1000 \times 0,10 = € 7.095,16$

PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE = € 7.095,16

TOTALE RISARCIMENTO CALCOLATO = € 147.311,50

VISTO:

- il parere di regolarità tecnica (allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 18 maggio 2020) espresso dal Dirigente del Servizio Verde della Città, Dott.ssa Teresa Bastia, in termini "favorevole", ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere di regolarità contabile in termini "favorevole" (allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.160 del 18 maggio 2020), espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale attesta che, nei documenti di programmazione finanziaria 2019/2021 (DUP e Bilancio di previsione), è stato introdotto il parco progetti finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli per il complessivo importo di € 91.914.400,00 che include l'intervento di "Riqualficazione del Parco della Marinella" di € 1.700.000,00 finanziato in parte entrata, per pari importo, dal trasferimento della Città Metropolitana di Napoli (iscritto al Titolo 4 – Tipologia 2) e imputato, in parte spesa, alla previsione esercizio 2020 codice 09.02-2.02.01.09.999 (Missione 09, Programma 02, Titolo 2, macroaggregato 02);
- la nota n. PG/860751 del 28/11/2022 del Servizio Gestione Bilancio, con la quale ha rappresentato, ai fini dell'indennizzo degli aventi diritto, l'utilizzo dell'impegno di spesa n. 5491 – residui 2018 – sul capitolo 205790 art. 3;
- la nota n. PG/2022/871620 dell'01/12/2022 del Servizio Gare Lavori, con la quale ha comunicato l'importo stimato di € 13.034,00 per oneri finanziari a carico dell'Amministrazione;
- il parere in termini "favorevole" espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 21 maggio 2020, alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18 maggio 2020 per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree residuali di proprietà privata occupate dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione del Parco della Marinella;
- la sentenza n. 3366/2015, del TAR Campania - Napoli;
- l'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001

ATTESTATO CHE:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- il presente provvedimento (e/o allegati), contiene dati personali, trattati in conformità alle condizioni di Liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il presente atto è adottato con i poteri di Commissario ad acta, giusto decreto del Prefetto di Napoli n. 175330 Gab/Pers.Pref. del 23 giugno 2020;
3. di disporre, ai sensi e per gli effetti della Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22 giugno 2020, l'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, la quota di proprietà nella misura di 855,87/1000 del bene immobile, così distinto:

Foglio	Particella	Superficie mq	Quota di proprietà
145	201	479	855,87/1000

censito al catasto terreni del Comune di Napoli, interessato dalla realizzazione del Parco della Marinella, di proprietà, nella misura di 855,87/1000, così come risultanti dalla relazione ipocatastale ventennale redatta dal notaio Francesca Oliviero e dalle visure ipotecarie effettuate dal Servizio Verde della Città, allegate al presente provvedimento, dei Sig.:

- Boccadamo Guido nato [REDACTED]
- Lombardi Antonio nato [REDACTED];
- Lombardi Lucia nata a [REDACTED]
- Lombardi Rosaria nata [REDACTED];
- Lombardi Patrizia nata [REDACTED]
- Lombardi Enrico nato [REDACTED];
- Lombardi Raimondo nato [REDACTED];
- Lombardi Lucio nato a [REDACTED]

4. di approvare gli importi sotto riportati, quantificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, indicante le somme dovute a titolo di indennizzo e pertanto nei valori:

Pregiudizio Patrimoniale =	€ 70.951,62
Risarcimento per l'occupazione illegittima =	€ 69.264,72
Pregiudizio non patrimoniale =	€ 7.095,16
TOTALE RISARCIMENTO CALCOLATO =	€ 147.311,50

5. di disporre, in forza di quanto sopra esposto, il pagamento dell'importo di € 147.311,50 da considerarsi comprensivo degli indennizzi previsti al comma 1 del richiamato art. 42 del DPR n. 327/2001;
6. di imputare la somma complessiva di €147.311,50 scaturente dal presente provvedimento, sul capitolo 205790 art. 3, impegno 5491 residui 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di stabilire che la somma liquidata di € 147.311,50 sarà resa disponibile in favore dei ricorrenti ed aventi diritto, per il pagamento diretto tramite bonifico bancario o postale, ripartita secondo le quote di proprietà come di seguito indicate:

. Boccadamo Guido nato [REDACTED]	€ 49.103,84
. Lombardi Antonio nato [REDACTED]	€ 12.275,96
. Lombardi Lucia nata a [REDACTED]	€ 12.275,96
. Lombardi Rosaria nata [REDACTED]	€ 12.275,96
. Lombardi Patrizia nata [REDACTED]	€ 12.275,96
. Lombardi Enrico nato [REDACTED]	€ 16.367,94
. Lombardi Raimondo nato [REDACTED]	€ 16.367,94
. Lombardi Lucio nato [REDACTED]	€ 16.367,94
SOMMANO	€ 147.311,50

il proprietario che intende accettare la somma lui ascritta dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizio Verde della città di questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto. Ai fini del pagamento diretto, il proprietario dovrà indicare l'IBAN su cui disporre il pagamento stesso e consegnare una dichiarazione di accettazione, resa nella

forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata o dalla certificazione dell'Ufficio dei Registri Immobiliari o da un'attestazione notarile della titolarità dell'immobile con la piena e libera proprietà dello stesso in modo che non risultino contro gli intestatari trascrizioni ed iscrizioni di diritti o azioni di terzi o da idonea autocertificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, contenente espressa indicazione dell'assenza di diritti o azioni di terzi sul bene. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione liberatoria;

8. di dare atto che, in caso di rifiuto delle somme o di inutile decorso del termine suindicato o di difetto di libertà dei beni, le stesse saranno depositate in favore dell'avente diritto presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, ai sensi dell'art. 40 comma 14 del D.P.R. 327/2001, con oneri a suo carico per lo svincolo delle somme;
9. di dare atto che il pagamento in questione non rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 né tra quelli previsti dall'art. 2 D.Lgs 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;
10. di dare atto che a tale somma non si applica la ritenuta del 20% di cui all'art. 11 Legge n. 413/1991, in quanto trattasi di terreni privi del requisito di edificabilità;
11. di impegnare l'importo di € 13.034,00 suddivise per € 10.643,00 come imposta di registro pari al 15% sulla quota imponibile di € 70.951,62, per € 2.291,00 come imposta di registro pari al 3% sulla quota imponibile di (€ 69.264,72 + € 7.095,16) ed € 100,00 come imposta ipotecaria e catastale, sul capitolo 205790 art. 3, impegno 5491 residui 2018;
12. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
13. di disporre che il presente provvedimento sia notificato a cura e spese del Comune di Napoli ai soggetti proprietari nelle forme degli atti processuali civili mediante notifica nei termini di urgenza all'Avv.to dei ricorrenti, Avv.to Andrea Napolitano di Napoli e che ciò comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Napoli al momento della liquidazione dell'indennità di cui sopra da effettuare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
14. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili ex art. 42 bis comma 7 del D.P.R. n. 327/2001;
15. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del Comune di Napoli anche nella "sezione amministrazione trasparente" nei termini e per gli effetti di legge;
16. di disporre, infine la registrazione e trascrizione del presente provvedimento presso l'Agenzia del Territorio, servizio pubblicità immobiliare, a cura del Responsabile del Procedimento e a spese dell'Ente;
17. di dare atto che contro il presente atto gli aventi diritto suindicati potranno proporre impugnazione secondo le modalità di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001 e art. 29 del D.Lgs. 150/201; è altresì ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Campania) nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente.

Gli allegati, di seguito indicati, composti da complessive 31 pagine, costituiscono parte integrante del provvedimento, firmati digitalmente dal Commissario ad Acta, repertoriati come segue:

- delibera C.C. n. 01/2020 (All_K1067_01_001) (NON PUBBLICARE)
- relazione ipocatastale (All_K1067_01_002) (NON PUBBLICARE)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(dott. ing. Giovanni Vitiello)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005